

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4284

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUFFINI, TOROS, DELL'ANDRO, RUSSO SPENA, MARCHIANI,
BIASUTTI, ARMANI, BRESSANI**

Presentata il 25 luglio 1967

Modificazione della tabella A allegata al testo unico delle norme per la elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico delle norme per l'elezione alla Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, comprende, nella tabella allegata A, per la circoscrizione elettorale X, le province di Venezia e Treviso e per la circoscrizione XI, le province di Udine, Gorizia e Belluno, unendo così la provincia di Belluno con due province che fanno parte della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia. Ciò mentre per il Senato la Regione del Friuli costituisce unica circoscrizione e Belluno rientra nella circoscrizione regionale del Veneto.

Inoltre, come è noto, le altre regioni autonome a statuto speciale hanno proprie circoscrizioni elettorali cosicché esse hanno, nel Parlamento nazionale, rappresentanze distinte; diversamente il Friuli-Venezia Giulia include, in una delle sue due circoscrizioni elettorali, la provincia di un'altra regione.

Altre ovvie considerazioni ci suggeriscono, onorevoli colleghi, di proporre la modifica delle due circoscrizioni nel senso di trasferire la provincia di Belluno dalla XI alla X, unendola, in tal modo, a quelle di Treviso e Venezia. Basta, infatti, valutare come Belluno, con il suo territorio, appartenga geo-

graficamente ed etnicamente alla regione Veneta: dalle Dolomiti orientali e dal Cadore, digradando lungo la valle del Piave, le vie di comunicazione seguono una linea ininterrotta sino alla pianura veneta tra la laguna e il trevigiano.

Dal punto di vista economico e sociale poi la provincia di Belluno è inserita nello sviluppo dell'intera regione del Veneto e costituisce anzi, sotto l'aspetto turistico e paesistico, il complemento naturale delle altre zone venete, grazie anche al sistema delle vie di comunicazione che fa di quei territori un'area sociologicamente omogenea.

Pertanto, onorevoli colleghi, vi sottoponiamo la presente proposta di legge che, modificando le due circoscrizioni elettorali, le adegua ai limiti geografici delle due regioni, anche in vista della prossima costituzione delle regioni a statuto normale, per cui sarebbe singolare che la provincia di una regione costituisse circoscrizione elettorale con due province di altra regione, senza alcun presupposto di carattere politico, economico o sociale.

Confidiamo, perciò, onorevoli colleghi, nel vostro consenso per la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La circoscrizione dei Collegi elettorali X e XI, prevista dalla tabella A, allegata al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente norme per la elezione alla Camera dei Deputati, è così modificata:

Collegio X : Venezia, Treviso, Belluno;

Collegio XI: Udine, Gorizia.